

N. R.G. 2016/376



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

lavoro

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 376/2016 promosso da:

RICORRENTE

contro

INPS

CONVENUTO

il giudice designato

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede

RILEVATO

La ricorrente invoca il diritto all'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) a norma dell'art. 1 comma 125 della L. n. 190/2014, all'uopo allegando e documentando: di essere entrata in Italia nell'agosto 2013 per ricongiungimento al coniuge e di soggiornarvi, quindi, per motivi familiari; che il coniuge, \_\_\_\_\_, è soggiornante in Italia con permesso per motivi di lavoro; che il \_\_\_\_\_ ha partorito la figlia \_\_\_\_\_ che l'ISEE di essa ricorrente per l'anno 2016 è pari ad € 4.931,14 e che, pertanto, il 17.11.15 chiedeva all'INPS l'assegno di natalità, ma il 22.2.2016 l'Istituto denegava il beneficio perché essa ricorrente "non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno".

Chiede accertarsi e dichiararsi che la condotta dell'INPS, nel negarle l'assegno di natalità perché straniera con cittadinanza extra UE, l'ha discriminata, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, ordinare il pagamento dell'assegno nell'importo già maturato alla data della domanda (euro 1.280,00) e maturando nel termine di legge, adottare, ove ritenuto opportuno, un piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione con pubblicazione dell'emananda ordinanza sulla home page del sito internet dell'Istituto.

L'INPS chiede dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo perché l'istante non è soggiornante di lunga durata e perché l'atto di diniego è meramente applicativo della legge, esulando, pertanto, l'assunto comportamento discriminatorio.



RITENUTO

1

L'oggetto del giudizio è duplice: si tratta di verificare se la ricorrente abbia diritto alla prestazione invocata e se la negazione della prestazione l'abbia discriminata.

La tesi della ricorrente è che la negazione del diritto dimostri ex se un atto discriminatorio.

Di qui l'introduzione del giudizio nelle forme previste dagli artt. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e 28 D.Lgs. n. 150/2011 (procedimento sommario di cognizione).

La domanda è ritualmente proposta.

A prescindere invero dalla (in)fondatezza (vedi infra) della allegata discriminatorietà, il vincolo di pregiudizialità logico giuridica voluto dalla ricorrente (a torto o a ragione non importa) è sufficiente ad integrare connessione ex art. 34 c.p.c. delle due "cause", con conseguente applicabilità dell'art. 40 comma 4 c.p.c., essendo quella previdenziale/assistenziale e quella contro la discriminazione assoggettate a due differenti riti speciali.

Poiché entrambe le controversie sono di competenza del Tribunale di Piacenza, il cumulo delle domande è procedibile con il rito speciale ex art. 28 D.Lgs n. 150/2011, atteso che la relativa controversia è di valore indeterminabile e, come tale, "maggiore" rispetto a quello (= euro 1.280,00 alla data di presentazione della domanda) della causa (previdenziale/assistenziale) da trattare con il rito ex artt. 409 ss. c.p.c..

D'altra parte, la trattazione e la decisione del ricorso nelle forme del procedimento sommario di cognizione non incide sull'attribuzione della regiudicanda al giudice del lavoro.

Altro è la forma del procedimento, altro è la competenza a giudicare, che in ragione della materia del contendere rimane stabilita dal combinato disposto degli artt. 442 e 413 c.p.c.

2

La direttiva UE n. 2011/98, nel prevedere un insieme di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro, impone la parità di trattamento con i suoi cittadini (art. 12 par. 1 e 3 par. 1 lett. b) e c), tra l'altro (art. 12 cit. lett. e) in materia di sicurezza sociale, come definita nel regolamento CE n. 883/2004.

la ricorrente rientra nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 3 par. 1 lettera b) cit. in quanto, seppur regolarmente soggiornante "a fini diversi dall'attività lavorativa" le "è consentito lavorare", come esplicitamente prevede l'art. 30 comma 2 D.Lgs. n. 286 cit..

La prestazione richiesta è di sicurezza sociale, come può desumersi dalla lettura combinata degli artt. 3 par.1 lett. j) e 1, par. 4, lett.z) reg. n. 883 cit., essendo senz'altro ricompresa nella nozione le "prestazioni familiari" definibili quali "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari".

L' art. 12 dir. n. 98 cit. par. 2 lett. b) consente, però, agli stati membri di limitare la parità di trattamento nei "settori della sicurezza sociale", in generale: "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai



sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori ... che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati"; in particolare, decidendo che "il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi ..".

Nel suo contenuto sostanziale la direttiva n.98 è chiara, precisa e dettagliata.

Ne deriva che, decorso inutilmente il termine previsto per il suo recepimento (31.12.2013), la stessa è applicabile - in particolare, per i sussidi famigliari o prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, nella specie rilevanti - ai rapporti tra i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare per un periodo superiore a sei mesi e le autorità dello stato membro, dovendosi, viceversa, disapplicare le disposizioni contrastanti dell'ordinamento giuridico interno, come la clausola ex art. art. 1 comma 125 della L. n. 190/2015 che prescrive il possesso del titolo di lungo soggiorno rinviando "all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..".

Pertanto, il diritto alla invocata prestazione di sicurezza sociale sussiste.

3

Non sussiste, invece, la pretesa discriminatorietà.

Secondo l'esponente il diniego della prestazione deriverebbe da uno dei fattori vietati dall'ordinamento (la nazionalità della richiedente).

È senz'altro vero che la discriminazione prescinde dalla intenzionalità soggettiva del comportamento, sicché a nulla rileva che l'INPS abbia violato la parità di trattamento avendo per errore applicato una norma nazionale, che, viceversa, avrebbe dovuto disapplicare.

Non è, invece, irrilevante che per l'art. 43 D.Lgs. n. 286 cit. l'atto o il comportamento siano discriminatori quando violino il diritto alla parità di trattamento "soltanto" per l'origine nazionale o etnica o la cittadinanza straniera del discriminato.

In ogni caso "compie un atto di discriminazione" (comma 2 lett. a) e c): "il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero ... lo discriminino ingiustamente"; "chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso .. ai servizi sociali .. allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero ..".

Altresì, è rilevante che nella stessa fonte normativa UE (art. 12 par. 1 dir. n. 98 cit.) il diritto paritario alla protezione sociale sia collegato ad un quid pluris rispetto alla cittadinanza straniera, ossia la condizione di lavoratore soggiornante o soggiornante autorizzato al lavoro e che, a norma dell'art. 12 cit. par. 2, gli "Stati membri possono limitare la parità di trattamento", "limitando i diritti conferiti ai



lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e)”, ossia, proprio i diritti nei “settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”.

Non esiste, dunque - nello stesso ordinamento sovranazionale - un diritto del cittadino straniero di fruire incondizionatamente delle prestazioni di sicurezza sociale.

Di conseguenza, riconoscere il bonus bebè ai soli cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno di lungo periodo non integra da parte dell’organo amministrativo preposto una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri in quanto tali, bensì una violazione del diritto alla sicurezza sociale positivamente stabilito dall’ordinamento giuridico interno e sovranazionale a favore dello straniero lavoratore o soggiornante autorizzato al lavoro, ancorché privo di un titolo che ne connoti lo stabile radicamento nel territorio dello Stato ospitante.

Pertanto, incontestata la sussistenza del requisito reddituale che dà luogo al raddoppio della prestazione per il primo anno di erogazione del beneficio, l’INPS deve dichiararsi tenuto alla corresponsione della uguale somma a partire dalla data della domanda amministrativa, nonché a quelle ulteriori che, in costanza dei requisiti tutti previsti degli artt. 1 comma 125 della L. n. 190 cit., 3 e 12 della Dir. n. 98 cit. si renderanno dovute per tutto l’arco di durata della prestazione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’INPS, ma, stante la soccombenza solo parziale, previa compensazione nella metà.

#### PQM

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro;

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l \_\_\_\_\_ ha diritto all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) a norma degli artt. 1 comma 125 della L. n. 190/2014, 3 e 12 della Dir. n. 98/2011UE; per l’effetto dichiara tenuto l’INPS alla liquidazione della prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa ed in misura raddoppiata per il primo anno, oltre interessi dal 12esimo giorno successivo nonché alla corresponsione di quelle ulteriori somme che, in costanza dei requisiti tutti previsti dagli artt. 1 comma 125 della L. n. 190/2014, 3 e 12 della Dir. n. 98/2011UE, ad eccezione del permesso di soggiorno di lunga durata, si renderanno dovute per tutto l’arco temporale di durata della prestazione previsto dalla legge;

rigetta nel resto;

condanna INPS a rifondere le spese di giudizio di \_\_\_\_\_, che, previa compensazione nella metà, liquida in complessivi euro 1.050,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi.

11.12.2016

il giudice  
Filippo Ricci

